REGOLAMENTO (CE) N. 2340/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CE) n. 2400/95 [3], stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione contiene, nelle versioni in lingua italiana, inglese, svedese e finlandese, errori introdotti con il regolamento (CE) n. 2400/95; che, all'articolo 9, paragrafo 1 dello stesso regolamento, figura un altro errore; che tali errori devono essere rettificati;

considerando che, in caso di procedura di gara aperta in un paese terzo, l'offerente sa se è aggiudicatario soltanto dopo aver presentato domanda di titolo; che, in questo caso particolare, è d'uopo calcolare la durata massima di validità del titolo a decorrere dalla data del rilascio effettivo;

considerando che, per quanto riguarda le esportazioni di orzo sotto forma di birra, è opportuno riservare lo stesso trattamento alla birra senza alcole del codice NC 2202 90 10 ed alla birra del codice NC 2203;

considerando che le operazioni di aiuto alimentare, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito dell'Uruguay Round, sono in alcuni casi soggette all'obbligo di fissazione anticipata dei tassi di restituzione; che, per tali operazioni, può essere scartata l'eventualità di speculazioni; che è pertanto opportuno, per le operazioni summenzionate, che in caso di fissazione anticipata il tasso sia uguale a quello senza fissazione anticipata;

considerando che, in caso di procedura di gara, verrà dichiarato aggiudicatario un unico offerente; che è necessario conoscere i quantitativi oggetto delle domande degli offerenti non dichiarati aggiudicatari e per i quali, pertanto, non vengono rilasciati titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi ai prodotti trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1223/94 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma è sostituito dal seguente:

«In assenza di reazione da parte dell'interessato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione della modificazione del tasso della restituzione, si suppone che egli abbia rinunciato alla fissazione anticipata.»

2) (Riguarda le sole versioni in lingua inglese, svedese e finlandese.)

3) All'articolo 4, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al precedente trattino, nel caso di un'esportazione di merci in seguito ad una gara di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indetta in un paese terzo importatore, il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo e fino alla data alla quale devono essere soddisfatti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione; la durata di validità del titolo non può comunque superare gli otto mesi successivi a quello del rilascio effettivo.»

4) All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) nel settore dell'orzo esportato sotto forma di birra, del codice NC 2203, o di birra di malto con titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 0,5 %, del codice NC 2202 90 10, il titolo è valido fino alla scadenza dell'undicesimo mese successivo a quello del rilascio;».

5) All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga ai regolamenti che fissano i tassi di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti di base sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, i tassi di restituzione con fissazione anticipata applicati alle domande di titoli e ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura nell'ambito

[1] GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
[2] GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.
[3] GU n. L 246 del 13. 10. 1995, pag. 3.

dell'Uruguay Round sono i tassi applicati ai titoli senza fissazione anticipata. I tassi da prendere in considerazione sono quelli in vigore il giorno determinato in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (*), quando si tratta di esportazioni a titolo di aiuto alimentare comunitario, oppure il giorno determinato dall'articolo 10 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (**) nel caso di esportazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare nazionale.

(*) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56.
(**) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.»

6) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

In deroga all'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, quando un titolo è restituito all'organismo che lo ha rilasciato prima della fine della scadenza del periodo di validità, la garanzia acquisita conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è ridotta del 40 %.»

7) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

1) Il martedì e il venerdì di ogni settimana, i quantitativi di prodotti di base per i quali sono state presentate domande di titoli, fatte salve le domande di titoli di cui all'articolo 6 entro l'ultimo giorno lavorativo che precede il giorno della comunicazione, oppure la mancanza di domande di titoli.

Le comunicazioni distinguono, da un lato, i titoli soggetti al termine di 5 giorni al massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e, dall'altro, i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Le domande di titoli presentate in vista di una gara di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indetta in un paese terzo importatore, sono comunicate separatamente dalle altre domande.

2) Prima del 15 di ogni mese:

a) i quantitativi di prodotti di base per i quali titoli nel corso del mese precedente sono stati restituiti non utilizzati;

b) i titoli di cui all'articolo 6 rilasciati nel corso del mese precedente;

c) i quantitativi di prodotti di base per i quali sono stati richiesti titoli in vista di una gara, ma per i quali non sono stati rilasciati titoli.»

8) All'articolo 9, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il rilascio dei titoli di cui al presente regolamento è soggetto alla costituzione di una cauzione il cui tasso è fissato nella seguente tabella; questa cauzione è svincolata conformemente al regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché, se del caso, all'articolo 7 del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1996.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione